

Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Accordo

concernente la definizione dei criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del CCNL 2019-2021.

Il giorno 05 giugno 2024 si svolge l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale costituita ai sensi dell'art 7, co. 3 e 4 del CCNL 9 maggio 2022, relativo al personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali - triennio giuridico ed economico 2019-2021, avente all'ordine del giorno: "Criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del CCNL 2019-2021".

Al termine del confronto, la delegazione di parte pubblica e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria individuate quali soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa nazionale, concordano e sottoscrivono il seguente Accordo.

Per la parte pubblica

Per le Organizzazioni sindacali di categoria

Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Jacopo Greco firmato	F.P. CGIL firmato
Direttore generale per le risorse umane e finanziarie Antonella Tozza firmato	CISL F.P. firmato
Direttore generale c/o Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Antonio Viola firmato	UIL P.A firmato
Direttore generale c/o Uffici diretta collaborazione del Ministro Bernardo Iannettone firmato	CONFSAL-UNSA firmato
Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Abbadessa Vito firmato	CONFINTESA FP. firmato
Dirigente del Dip. per il sistema educativo di istruzione e formazione Giancarlo Varlese firmato	FLP firmato
Dirigente della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie Carlo Pisu firmato	USB PUBBLICO IMPIEGO



Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

Accordo

in sede di confronto, concernente la definizione dei criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile da parte del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali presso il Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi del CCNL 2019-2021.

PREMESSA

Il presente accordo contiene la definizione dei criteri di accesso alla prestazione lavorativa in modalità agile da parte del personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Centrali presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, delle previsioni in materia del CCNL 2019-2021 e delle indicazioni contenute nel PIAO 2024 adottato con DM n. 99 del 23 maggio 2024, al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione della disciplina, pur consentendo alle diverse strutture ministeriali di gestire le proprie specificità operative.

Articolo 1 (Obiettivi)

- 1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali convengono che il lavoro agile, come definito e disciplinato nell'articolo 36 del richiamato CCNL 2019-2021 e nelle indicazioni di cui al paragrafo 3.3 nel PIAO 2024 adottato con DM n. 99 del 23 maggio 2024, in quanto finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, concorra al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) invarianza dei servizi resi all'utenza;
 - b) miglioramento delle capacità di utilizzo di strumenti lavorativi e delle tecnologie digitali per la prestazione a distanza;
 - c) riduzione delle assenze dal servizio;
 - d) efficientamento dei costi correlati alla prestazione di lavoro e riprogettazione degli spazi di lavoro;
 - e) miglioramento della consapevolezza e della condivisione degli obiettivi dell'amministrazione;
 - f) diffusione di modalità lavorative orientate ad una maggiore autonomia e responsabilità e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
 - g) rafforzamento della cultura della misurazione e della valutazione della performance;
 - h) incremento del benessere organizzativo;
 - i) inclusione lavorativa di persone in situazione di particolare necessità permanente o temporanea.

Articolo 2 (Destinatari)

1. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa da tutto il personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione e del merito con contratto a tempo determinato o indeterminato, con prestazione a tempo pieno o parziale in servizio presso l'amministrazione.



Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

2. La prestazione lavorativa in modalità agile può essere resa, altresì, dal personale non dirigenziale che presta servizio presso il Ministero dell'istruzione e del merito in posizione di comando, fuori ruolo o che sia assegnato anche temporaneamente presso il Ministero medesimo.

Articolo 3 (Attività)

- 1. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Organizzazioni sindacali rappresentative convengono i seguenti criteri generali ai fini dell'individuazione delle attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile:
 - a) attività che possono essere svolte senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
 - b) attività che possono essere svolte mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche al di fuori della sede di lavoro;
 - c) attività che possono essere svolte in autonomia dal dipendente e che implicano il raggiungimento di risultati misurabili e valutabili, coerenti con gli obiettivi assegnati.
- 2. Nell'ambito dei criteri generali di cui al precedente comma, costituiscono attività lavorative che possono essere svolte in modalità agile:
 - a) drafting normativo/predisposizione pareri, provvedimenti normativi e circolari;
 - b) attività connesse alla partecipazione a riunioni, anche internazionali;
 - c) attività di studio, analisi e stesura di provvedimenti amministrativi, di decreti, di relazioni;
 - d) attività di cura, di redazione e di preparazione dei dossier;
 - e) attività di approfondimento normativo e di elaborazione dati;
 - f) stesura di memorie difensive;
 - g) espletamento di attività istruttoria relativa ad istanze che determinano l'avvio di un procedimento;
 - h) attività di natura ispettiva: adempimenti istruttori e stesura delle relazioni ispettive;
 - i) attività istruttoria per la predisposizione di atti di natura contabile.
- 3. Nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 1, il dirigente della struttura può individuare ulteriori attività che possono essere svolte in modalità agile, oltre quelle ricomprese nell'elenco non tassativo di cui al comma 2.
- 4. Non possono comunque essere resi con modalità agile i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili, ovvero che prevedono un contatto costante con l'utenza, salvo, per questi ultimi, per le giornate di lavoro nelle quali non è prevista l'apertura all'utenza.

Articolo 4

(Modalità e criteri di accesso al lavoro agile)

- 1. Ai sensi dell'articolo 37 del CCNL 2019-2021, l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed avviene mediante l'accordo individuale di cui all'articolo 38 del medesimo CCNL, stipulato tra il dipendente e il dirigente della struttura ove il lavoratore presta servizio.
- 2. Il ricorso al lavoro agile è valutato dal dirigente della struttura, tenendo conto degli obiettivi di buon andamento e di produttività, di quelli di cui all'art. 1, e delle seguenti condizioni:



Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- a) ciascun ufficio deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, eventualmente accumulato;
- b) deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile;
- c) la prestazione lavorativa deve essere resa da ciascun lavoratore prevalentemente in presenza;
- d) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve essere effettuato con gli strumenti tecnologici forniti dall'amministrazione, idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni;
- e) l'utilizzo di strumentazione personale è consentito, purché il lavoratore si impegni ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'amministrazione. A tal fine l'amministrazione consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.
- 3. L'accesso al lavoro agile avviene in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) dipendenti in particolari condizioni di salute attestate sensi della legge n. 104/92 e accertate dal medico competente;
 - b) dipendenti in stato di gravidanza e/o allattamento, per le fattispecie che non siano già oggetto di tutela specifica ad opera di altre norme di legge;
 - c) dipendenti nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità/paternità previsto dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151/2001, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (ai sensi dell'art. 18 comma 3bis L. 81/2017), ovvero dipendenti che usufruiscono dei permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.33 della predetta legge n. 104/1992 (ai sensi del comma 6-bis del medesimo art. 33, L. n. 104/1992, introdotto dal D.lgs. n. 105/2022);
 - d) dipendenti con figli di età inferiore ai 16 anni;
 - e) esigenze di cura familiari o di conviventi documentate ai sensi della legge n. 104/92;
 - f) maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro;
 - g) ulteriori esigenze valutate dal dirigente in base alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 5 (Accordo individuale)

- 1. L'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile è disciplinata dall'accordo individuale di cui all'articolo 38 del medesimo CCNL.
- 2. L'accordo individuale è stipulato tra il dipendente e il dirigente della struttura ove il lavoratore presta servizio con le modalità ed i contenuti essenziali indicati dal citato articolo 38 CCNL e dagli articoli 19 e 21 della legge n. 81/2017.
- 3. L'accordo individuale può essere a termine o a tempo indeterminato. Se è a termine, la durata, di regola semestrale o annuale, è determinata dal dirigente che, per motivate esigenze specifiche della struttura può prevedere una durata inferiore. Se è a tempo indeterminato, si applicano le modalità di recesso previste dall'articolo 19, comma 2 della legge n. 81/2017, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 38, comma 2 del CCNL 2019-2021 per il caso di "giustificato motivo".



Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- 4. L'accordo individuale può prevedere fino ad un massimo di due giornate di lavoro in modalità agile per ciascuna settimana, salva diversa, specifica prescrizione del medico competente per i dipendenti in particolari condizioni di salute attestata in base alle norme vigenti e accertata dal medico medesimo, per i quali, quindi, l'accordo individuale può prevedere, in conformità alla predetta prescrizione, fino ad un massimo di cinque giornate di lavoro in modalità agile per ciascuna settimana. Ai sensi della Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione del 29 dicembre 2023, l'accordo individuale può, altresì, derogare al limite delle due giornate ed alla condizione di cui all'articolo 4, lett. c) per i lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni personali e familiari. L'accordo individuale può prevedere un'articolazione dell'attività lavorativa in modalità agile diversa da quella settimanale, fino ad un massimo di otto giornate mensili, ovvero, per i dipendenti che rientrano in una delle ipotesi previste dal comma 3 del precedente articolo 4, fino ad un massimo di dieci giornate mensili, che il dirigente può distribuire secondo le esigenze organizzative del servizio per tutta la durata dell'accordo. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio
- 5. L'accordo individuale definisce l'articolazione della prestazione lavorativa in modalità agile nelle seguenti fasce temporali:
 - a) fascia di contattabilità: nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia deve essere ricompresa tra le ore 8,00 e le ore 18,00. Entro il predetto limite orario, la giornata lavorativa può essere organizzata in più fasce di contattabilità. Tale fascia oraria, ai sensi dell'articolo 39 del CCNL 2019-2021, non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro.
 - b) **fascia di inoperabilità:** nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposso consecutivo di cui all'art. 17 comma 6 del CCNL 12.2.2018 a cui il lavoratore è tenuto, nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo. Entro i predetti limiti orari, la giornata lavorativa può essere organizzata in più fasce di inoperabilità, anche al fine di garantire al lavoratore in modalità agile tempi di riposo non inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza.
- 6. Al di fuori della fascia di contattabilità di cui alla precedente lettera a), è garantito al dipendente il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro e non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché la lettura delle *e-mail*, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'amministrazione.
- 7. Ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 81/2017, le parti possono recedere dall'accordo individuale prima della scadenza con un preavviso non inferiore a trenta giorni o, nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con un termine di preavviso da parte del datore di lavoro non inferiore a novanta giorni. Il preavviso deve essere reso in forma scritta, anche mediante comunicazione inviata all'indirizzo istituzionale di posta elettronica ordinaria. Costituiscono ipotesi di giustificato motivo di recesso:
 - a) il protrarsi, in rapporto alla durata dell'accordo, di problematiche di natura tecnica e/o informatica che impediscano o rallentino sensibilmente l'attività lavorativa a distanza;



Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie

- b) il protrarsi, in rapporto alla durata dell'accordo, di esigenze organizzative e di servizio impreviste ed imprevedibili al momento della stipula dell'accordo medesimo;
- c) l'impossibilità di garantire l'osservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati nelle attività assegnate al lavoratore;
- d) l'introduzione di nuove disposizioni da parte delle autorità competenti;
- e) la perdurante inosservanza delle disposizioni dell'accordo in materia di fasce di contattabilità;
- f) la creazione di lavoro arretrato ed il peggioramento del servizio reso dalla struttura, anche non direttamente imputabili al lavoratore.
- 8. Fatte salve le ipotesi di recesso dall'accordo individuale di cui al precedente comma, ai sensi dell'articolo 39, comma 5 del CCNL 2019-2021, per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno ventiquattro ore prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
- 9. Il dirigente della struttura esercita il proprio potere direttivo e di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore verificando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi assegnati con la scheda di programmazione, sottoscritta con il lavoratore come parte integrante dell'accordo individuale. Delle verifiche effettuate è data evidenza nella scheda periodica di monitoraggio redatta dal dirigente. Eventuali ulteriori direttive e attività aggiuntive sono assegnate al lavoratore mediante l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza (ad es.: comunicazioni telefoniche, messaggi di posta elettronica, altre modalità similari).

Articolo 6

(Trattamento giuridico ed economico)

- 1. Fermo restando quanto previsto in materia dalle richiamate disposizioni del CCNL 2019-2021, non sono previste indennità e/o altri emolumenti a copertura delle spese sostenute dal lavoratore in modalità agile per consumi elettrici, di connessione alla rete internet e per le comunicazioni telefoniche con l'ufficio.
- 2. In attuazione degli indirizzi generali stabiliti in materia, il lavoratore che svolge la propria attività in modalità agile non ha diritto al buono pasto e non ha accesso agli istituti che implicano la presenza nell'Ufficio.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1° luglio 2024, ferma restando l'efficacia degli accordi individuali già sottoscritti in data anteriore, fino alla loro naturale scadenza.
- 2. Le parti si impegnano ad aprire una sessione di confronto per l'introduzione delle ulteriori forme di lavoro a distanza previste dall'art.41 del CCNL 2019-2021.
- 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.
- 4. L'amministrazione si riserva di sottoporre a verifica e monitoraggio la funzionalità del presente accordo in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1, anche ai fini della sua eventuale revisione con il supporto dell'Organismo paritetico per l'innovazione.